

§ 61. - D.M. 20 maggio 1982. Norme di esecuzione del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare (G.U. 22 luglio 1982 n. 200).

Art. 1. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che effettuano la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di olii minerali nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, hanno l'obbligo ricostituire un deposito in luogo idoneo sulla terraferma, facilmente collegabile con le zone di attività, in cui siano disponibili:

- a) n. 2 sistemi meccanici di recupero e separazione;
- b) 500 metri di panne d'alto mare;
- c) n. 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinguantanti dichiarati utilizzabili dall'Istituto superiore di sanità dopo i necessari accertamenti sulla loro tossicità ed efficacia, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;
- d) n. 1 serbatoio di raccolta di capacità almeno corrispondente a quella del sistema di recupero.

Art. 2. Le navi appoggio alle unità di perforazione o a quelle di produzione di olii minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti chimici aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 1 con la relativa apparecchiatura di dispersione.

Nella fase delle prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta o durante altri interventi in pozzo, le navi appoggio dovranno altresì essere dotate di almeno 250 metri di panne di alto mare e di un sistema meccanico di recupero e separazione di cui al precedente art. 1 nonché di casse di raccolta.

Art. 3. Le piattaforme di perforazione e quelle di produzione di olii minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti disinguantanti aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 1, con relativa apparecchiatura di dispersione.

Le piattaforme di produzione di olii minerali non ancora allacciate alla rete di raccolta devono essere dotate di almeno 250 metri di panne di alto mare; tale obbligo non sussiste qualora esse siano assistite da navi appoggio provviste di tali attrezzature.

I titolari della concessione di coltivazione di olii minerali hanno l'obbligo di assicurare comunque il rapido intervento del personale e dei mezzi da terra non appena un incidente sia segnalato dalle apparecchiature automatiche poste sulla piattaforma.

Art. 4. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi che operino con unità di perforazione o con unità di produzione di olii minerali concentrate in aree marine viciniori possono essere autorizzati dal competente Compartimento marittimo di intesa con la sezione idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, a gestire consorilmente il deposito di cui al precedente art. 1.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al precedente comma i predetti uffici indicheranno le misure specifiche da adottare e potranno comunque modificare la consistenza delle dotazioni del deposito qualora esse siano ritenute non sufficienti.

Art. 5. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.